

CONVENZIONE

L'anno 2012
il giorno 5
del mese di novembre
in Udine,
con la seguente scrittura privata tra:

CONFINDUSTRIA UDINE

e

CONFIDI FRIULI

premesso

che Confindustria Udine, ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, programma iniziative e promuove azioni finalizzate alla crescita delle imprese associate;

che in questo contesto l'Assemblea dei Delegati di Confindustria Udine del 19 luglio 2012 ha deliberato uno specifico intervento destinato a finalità associative;

che il Consiglio Direttivo di Confindustria Udine nella riunione del 20 settembre 2012 ha deliberato che tale intervento si estrinsechi nell'abbattimento totale o parziale delle commissioni dovute dalle imprese associate sulle garanzie rilasciate dal Confidi a valere sui finanziamenti erogati in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 30 luglio 2012 tra la Provincia di Udine e Confidi Friuli per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;

che per le finalità di cui alla precedente premessa Confindustria Udine ha provveduto a costituire un apposito fondo che verrà gestito secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione;

che il Confidi Friuli esercita l'attività riservata di cui all'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in L. 24/11/2003 n. 326 recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi";

che al Confidi Friuli aderiscono numerose imprese che sono anche associate a Confindustria Udine;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Premesse e definizioni)

Le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le definizioni che seguono sono riferibili alla presente convenzione nonché ad ogni altro patto o atto unilaterale recettizio che tale convenzione richiama.

- **Associato, Cliente:**
si intende il soggetto regolarmente associato a Confindustria Udine e socio del Confidi, nei cui confronti lo stesso Confidi presta garanzia presso una Banca convenzionata;
- **Commissione di garanzia:**
si intende il costo della garanzia Confidi, che normalmente la Banca accredita al Confidi ed addebita al Cliente al momento del perfezionamento dell'operazione garantita;
- **Operazione garantita:**
si intende l'operazione bancaria assistita dalla garanzia Confidi;
- **Perfezionamento dell'operazione:**
si intende l'erogazione del credito garantito ovvero la sua messa a disposizione al Cliente da parte della Banca;
- **Lettera di garanzia:**
si intende il documento cartaceo inviato dal Confidi alla Banca nel quale sono riportati gli estremi della delibera di garanzia del Confidi, il riferimento al regime di garanzia, l'importo dell'affidamento e la forma tecnica utilizzata, la durata della garanzia, la percentuale di rischio assunta e l'importo massimo garantito eventualmente decrescente, le eventuali condizioni sospensive e/o risolutive apposte alla validità e/o efficacia della garanzia;
- **Operazioni ammissibili al beneficio:**
si intendono le operazioni bancarie aventi le seguenti finalità:
 1. capitalizzazione aziendale e prestiti partecipativi, progetti di aggregazione, internazionalizzazione, nuove imprese;
 2. altri finanziamenti a medio/lungo termine ivi compresi i finanziamenti speciali;
 3. pegno su prosciutti, smobilizzo crediti, anticipo fatture e salvo buon fine, anticipo import/export, fido c/c ed ogni altra operazione a breve termine.

Fondo Confindustria Udine (di seguito Fondo):

si intende l'importo complessivo che Confindustria Udine mette a disposizione per l'accollo delle commissioni di garanzia dovute dai propri associati al Confidi, per garanzie prestate su operazioni ammissibili al beneficio.

Art. 2 (Oggetto e beneficiari)

Confindustria Udine si accolla il pagamento delle commissioni di garanzia dovute al Confidi da parte di suoi associati, relativamente alle garanzie prestate dal Confidi a valere sulle operazioni di finanziamento erogate dalle Banche convenzionate per l'attuazione del protocollo d'intesa stipulato il 30 luglio 2012 tra la Provincia di Udine ed il medesimo Confidi per agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese locali, e come tali contrassegnate dalla dicitura "Iniziativa Provincia", nelle misure di seguito specificate distinte per tipologia di finanziamento:

1. capitalizzazione aziendale e prestiti partecipativi, progetti di aggregazione, internazionalizzazione, nuove imprese: 100% della commissione dovuta con un massimale di euro 5.000;
2. altri finanziamenti a medio/lungo termine ivi compresi i finanziamenti speciali: 90% della commissione dovuta con un massimale di euro 5.000;
3. pegno su prosciutti, smobilizzo crediti, anticipo fatture e salvo buon fine, anticipo import/export, fido c/c ed ogni altra operazione a breve termine: 70% della commissione dovuta e con un massimale non superiore a euro 5.000.

La medesima azienda potrà ottenere l'abbattimento della commissione di garanzia per più operazioni nel rispetto del massimale complessivo di euro 5.000.

L'accollo di cui al comma precedente è ammesso entro la capienza del fondo costituito dall'importo complessivo di euro 300.000,00 (trecentomilavirgolazerozero).

Spetta al Confidi verificare insindacabilmente le condizioni di ammissibilità delle singole operazioni al beneficio. Confindustria Udine informerà il Confidi anteriormente alle riunioni dell'organo deliberante, sulla residua capienza del Fondo a seguito delle comunicazioni effettuate dallo stesso Confidi a Confindustria Udine ai sensi del terzo comma dell'articolo 3.

Confindustria Udine si riserva di comunicare per iscritto a Confidi Friuli eventuali variazioni alle tipologie di operazioni ammissibili ai benefici del Fondo ed alla misura del beneficio. Le variazioni avranno efficacia con riferimento alle lettere di garanzia inviate dal Confidi Friuli alle banche dopo il ricevimento della comunicazione di variazione.

Art. 3 (Procedure)

Ai fini dell'accesso ai benefici della presente convenzione, gli Associati a Confindustria Udine che siano soci del Confidi presentano, secondo il modello allegato, specifica richiesta al Confidi integrandola con la dichiarazione rilasciata da Confindustria sulla regolarità del rapporto associativo nonché con le liberatorie richieste ai fini dell'attuazione della presente convenzione dal rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.

Una volta rilasciata la garanzia per le operazioni di cui all'articolo 2, il Confidi nella singola lettera di garanzia ovvero, a seguito della automatizzazione delle procedure di comunicazione utilizzate dal Confidi, con una comunicazione integrativa unita alla stessa lettera di garanzia, segnalerà alla Banca che il perfezionamento dell'operazione

garantita e la validità ed efficacia della propria garanzia non sono condizionati al pagamento della commissione di garanzia, nel caso di accollo totale, ovvero sono condizionati al pagamento della parte di commissione non accollata, nel caso di accollo parziale.

Parimenti il Confidi, successivamente alle riunioni dell'organo deliberante, comunicherà a Confindustria attraverso un prospetto riepilogativo, ai fini della verifica della capienza del Fondo e del pagamento delle commissioni, l'ammontare delle medesime accollate a Confindustria specificando per ciascuna gli estremi dell'associato, la tipologia di operazione garantita secondo le fattispecie di cui all'articolo 2 con il relativo importo nonché l'ammontare della garanzia rilasciata, della commissione dovuta e la quota di accollo.

Art. 4 (Pagamento)

Entro dieci giorni dal ricevimento del prospetto di cui al precedente articolo 3, indipendentemente dal perfezionamento delle operazioni garantite presso le Banche, Confindustria Udine procederà al pagamento delle commissioni di garanzia accollate, accreditando il relativo importo su Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia: IBAN IT 22 G 06340 12300 07401 183041K.

Art. 5 (Durata e decorrenza)

La presente convenzione ha durata fino all'esaurimento della dotazione del Fondo di cui al terzo comma dell'articolo 2.

I benefici della presente convenzione si applicano alle operazioni garantite dal Confidi con riferimento alle domande di garanzia esaminate dall'organo deliberante nella riunione immediatamente successiva alla data della sottoscrizione.

Art. 6 (Modifiche)

La presente convenzione può essere integrata e modificata in ogni momento, in forma scritta, anche con scambio di corrispondenza.

Adriano Luci
Presidente di Confindustria Udine

DRAFT

Michele Bortolussi
Presidente di Confidi Friuli